

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.61-2020/I

SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE DI QUOTE DI S.R.L. E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA*

di Daniela Boggiali

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 23/04/2020)

Abstract

Lo studio esamina il tema della successione a causa di morte di quote di s.r.l. in relazione al funzionamento dell'assemblea, tenendo conto della regola secondo cui l'efficacia, nei confronti della società, dell'acquisto mortis causa della partecipazione sociale è subordinata alla pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c., il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese.

Si pone, frequentemente, nella prassi la questione del corretto funzionamento dell'assemblea qualora gli eredi non abbiano depositato il proprio acquisto nel registro delle imprese. Alla luce del principio per cui prima del deposito presso il registro delle imprese l'acquisto mortis causa non è opponibile alla società, l'assemblea dovrà ritenersi regolarmente convocata ove l'avviso di convocazione sia stato trasmesso al socio che risulta essere tale dal registro delle imprese, benché sia venuto a mancare. Analogamente, la partecipazione del socio defunto dovrà essere computata nel calcolo dei quorum deliberativi e, quindi, le delibere potranno ritenersi validamente assunte qualora il voto favorevole degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze prescritte dalla legge.

Lo studio esamina, altresì, l'obbligo di nomina del rappresentante comune ai fini dell'esercizio dei diritti sociali da parte dei coeredi, le modalità di scioglimento della comunione da parte dei coeredi della quota ereditaria e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in caso di accettazione con beneficio d'inventario.

Sommario: 1. Modalità dell'acquisto *mortis causa* della partecipazione sociale e pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.; 2. Mancato adempimento degli oneri pubblicitari e funzionamento dell'assemblea; 3. Nomina del rappresentante comune; 4. Scioglimento della comunione da parte dei coeredi della quota ereditaria; 5. Accettazione con beneficio d'inventario e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

1. Modalità dell'acquisto mortis causa della partecipazione sociale e pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.

L'art. 2469 c.c. prevede che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la partecipazione si trasferisce liberamente *mortis causa*, con la conseguenza che nelle società a

responsabilità limitata non è necessario adottare un'apposita clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto, a differenza di quel che avviene nelle società personali laddove, per le partecipazioni dei soci a responsabilità illimitata, vige l'opposto principio della intrasferibilità (anche) *mortis causa*.

La disciplina del trasferimento delle partecipazioni sociali nelle società a responsabilità limitata è, infatti, contenuta nell'art. 2469 c.c., il quale dispone quanto segue: «Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato».

Tuttavia, l'efficacia, nei confronti della società, dell'acquisto *mortis causa* della partecipazione sociale è subordinata alla pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c., il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese¹.

Pertanto, l'acquisto della qualità di socio presuppone tanto l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, quanto il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese prescritto dall'art. 2470, comma 1, c.c., senza il quale il trasferimento non è opponibile alla società². Il successivo comma 2 dell'art. 2470 c.c. precisa, peraltro, che «in caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni».

* Una buona parte dello studio e degli approfondimenti compiuti per l'elaborazione di questo contributo sono stati svolti insieme ad Antonio Ruotolo e per questo lo si può considerare virtualmente firmato anche da lui.

¹ Il presente studio non affronta la questione se, nonostante l'art. 2470 c.c. richiami il deposito presso il registro delle imprese, ai fini della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali occorra anche l'iscrizione. Sul tema è intervenuta Cass. 27 novembre 2019, n. 31051, in *CNN Notizie* del 17 dicembre 2019, con nota di BOGGIALI, *Efficacia degli atti di disposizione di quote di s.r.l.*, secondo cui «la costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell'art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese». Ci si limita in tale sede a segnalare che l'interpretazione adottata in tale ordinanza non sembra alterare il regime dei controlli sulla legittimazione degli intervenuti in assemblea, la cui verifica spetta al presidente della stessa, come dispone il comma 4 dell'art. 2479-bis c.c. («Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale»).

² Secondo Trib. Palermo 30 marzo 2019, il deposito presso il registro delle imprese dell'atto di trasferimento di una quota sociale *mortis causa* agli eredi del socio, ha efficacia "costitutiva": l'art. 2470 c.c., infatti, subordina l'opponibilità alla società dell'acquisita qualità di socio al deposito della richiesta di iscrizione del trasferimento della quota. È opportuno precisare che l'utilizzo, nella predetta sentenza, dell'aggettivo "costitutiva" con riferimento alla pubblicità ex art. 2470 c.c. sembri alludere non tanto ad una vera e propria natura costitutiva della pubblicità (che non sarebbe tale, considerato che il trasferimento non iscritto è comunque efficace *inter partes*), quanto al fatto che – come si vedrà – la predetta norma deroga alla regola generale della natura dichiarativa della pubblicità nel registro delle imprese di cui all'art. 2193 c.c., che consente di ritenere efficaci gli atti di cui è obbligatoria l'iscrizione, ma che non sono stati iscritti, se si dimostra che i terzi ne fossero a conoscenza. Con riferimento a ipotesi in cui la mancata iscrizione non è surrogabile con la prova della conoscenza effettiva si è utilizzata l'espressione di *efficacia costitutiva "secondaria"* (così, RESCIO, *Gli effetti dell'iscrizione*, in *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, Torino, 2017, 164, il quale ravvisa altri casi di efficacia costitutiva "secondaria" in deroga all'art. 2193 c.c. nelle fattispecie di cui agli artt. 2297 e 2484, comma 3, c.c., 10 l. fall. e 25, comma 8, d.l. 179/2012).

Sebbene, quindi, il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata sia valido ed efficace *inter partes* indipendentemente dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese (e, prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall'annotazione nel libro soci), affinché il trasferimento sia efficace nei confronti della società occorre il deposito della documentazione attestante tale trasferimento nel registro delle imprese³.

Il trasferimento della titolarità della quota è, quindi, condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esercizio dei diritti sociali in capo all'acquirente⁴, stante il disposto del secondo comma dell'art. 2470 c.c., il quale richiede a tal fine il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese o dell'atto di alienazione *inter vivos* o, in caso di trasferimento *mortis causa*, della richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione del certificato di morte, di copia del testamento, se esiste, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione⁵.

Proprio con riferimento agli acquisti a causa di morte la dottrina ha sottolineato come il comma 1 dell'art. 2470 c.c. si limiti a disporre che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma» senza distinguere tra trasferimenti *inter vivos* o *mortis causa* e, quindi, l'omessa iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento a causa di morte ne determina l'inefficacia nei confronti della società, negli stessi termini previsti a proposito dei trasferimenti per atto tra vivi⁶.

Si ritiene, peraltro, che la regola dell'opponibilità del trasferimento alla società a seguito dell'adempimento delle formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 2470 c.c. non incida, comunque, sullo schema generale, operante nei rapporti *inter partes*, dell'art. 459 c.c., per cui l'effetto dell'accettazione dell'eredità risale al momento nel quale s'è aperta la successione.

³ Cass. 27 ottobre 2017, n. 25626, in *CNN Notizie* del 5 marzo 2018, con nota di RUOTOLO – BOGGIALI, *Requisiti formali del trasferimento di quota di s.r.l. in sede di esercizio della prelazione statutaria*; Cass. 7 marzo 2014, n. 5407, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2015, 2, 120 con nota di D'AIELLO, *Conflitto (apparente) tra titolo negoziale e titolo ereditario nella cessione di quota di s.r.l.* Per Trib. Torino 24 maggio 2019, risulta decisiva «la considerazione che la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l. riveste carattere imperativo, di ordine pubblico economico, avendo la funzione di rendere conoscibili e in qualche misura più trasparenti gli assetti societari del più diffuso tipo di società di capitali, evitando l'opacità che connotava l'iscrizione a libro soci come strumento di legittimazione del socio nei confronti della società. Su questa premessa, il deposito per l'iscrizione (o l'iscrizione) non può essere surrogato dalla conoscenza *de facto* che la società abbia avuto dell'intervenuto acquisto della quota» (nello stesso senso, Trib. Torino 22 febbraio 2019; Trib. Roma 12 gennaio 2018).

⁴ D'AIELLO, *Conflitto (apparente) tra titolo negoziale e titolo ereditario nella cessione di quota di s.r.l.*, cit., 124 ss.

⁵ L'art. 7 r.d. 29 marzo 1942, n. 239 dispone quanto segue: «Nel caso di morte dell'azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti. Resta fermo l'obbligo della società di richiedere la prova che è stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta». Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni*) «Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo».

⁶ PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, in *Soc.*, 2009, 432.

Si ritiene, inoltre, che il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'acquisto *mortis causa* della partecipazione sociale equivalga ad accettazione tacita dell'eredità⁷.

Si è, poi, rilevato come la regola dell'inefficacia incondizionata *erga societatem* del trasferimento non pubblicato deroghi al principio generale della natura dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2193 c.c., perché quest'ultima norma consente di superare tale inefficacia dimostrando la conoscenza da parte dei terzi dell'atto non iscritto⁸.

Pertanto, la formulazione dell'art. 2470, comma 1, c.c., in quanto volta a garantire la certezza nell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società, esclude – a differenza di quanto previsto in via generale dall'art. 2193 c.c. – la rilevanza della prova della conoscenza in capo agli organi sociali del trasferimento non depositato per l'iscrizione⁹.

Se tale è la regola contenuta nell'art. 2470 c.c., ne consegue che i chiamati all'eredità del *de cuius* acquistano la partecipazione sociale solo al momento dell'accettazione dell'eredità e risultano legittimati all'esercizio dei diritti sociali soltanto con il deposito per l'iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese, con la precisazione che il deposito, presso il registro delle imprese, della documentazione necessaria per rendere pubblico il trasferimento *mortis causa* può valere come accettazione tacita dell'eredità.

Prima di tale momento gli eredi non possono nemmeno interferire con l'operato dell'amministratore, essendo soggetti terzi rispetto alla società.

2. Mancato adempimento degli oneri pubblicitari e funzionamento dell'assemblea

Si pone, frequentemente, nella prassi la questione del corretto funzionamento dell'assemblea qualora gli eredi non abbiano depositato il proprio acquisto nel registro delle imprese. I dubbi concernono, in particolare, l'individuazione del soggetto destinatario dell'avviso di convocazione (se il socio defunto o gli eredi) e il calcolo dei *quorum* assembleari (se la partecipazione del defunto debba computarsi ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e dell'assunzione delle relative decisioni).

Tutte queste questioni andrebbero risolte alla luce del principio per cui prima del deposito presso il registro delle imprese l'acquisto *mortis causa* non è opponibile alla società, non rilevando l'eventuale conoscenza, da parte dell'organo amministrativo, della morte di un socio per effetto di comunicazioni pervenute, ad esempio, da altri soci o dagli eredi stessi.

D'altro canto, la partecipazione sociale, benché formalmente intestata a soggetto deceduto, non può considerarsi "quiescente", con la conseguenza che la società dovrà continuare

⁷ Trib. Milano 18 maggio 2017, in *Soc.*, 2018, 160, con nota di DI BITONTO, *L'ordinario regime di trasmissione successoria della quota di S.r.l. non è derogato dall'art. 2470 c.c.* Correttamente, secondo i giudici, la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese dell'acquisto in favore dei chiamati all'eredità implica accettazione tacita della stessa ex art. 476 c.c.

⁸ ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, 602.

⁹ In tal senso si esprime Trib. Milano 5 febbraio 2018, in *Soc.*, 2019, 307, con nota di ZUTI GIACHETTI, *Efficacia endosocietaria della cessione di partecipazioni di S.r.l. e procedimento di sospensione delle deliberazioni*. Nello stesso senso Trib. Milano 5 dicembre 2017, in *Soc.*, 2018, 846, con nota di FERRARI. Secondo PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, cit., 431, l'irrelevanza della conoscenza che la società abbia della stipula dell'atto di cessione discende dalla specialità della previsione dell'art. 2470, comma 1, rispetto a quanto disposto dall'art. 2193 c.c., che dichiara espressamente opponibili ai terzi gli atti dei quali essi abbiano conoscenza, ancorché non iscritti.

ad operare tenendo conto dell'esistenza di detta quota, sia ai fini della convocazione dell'assemblea, sia ai fini dei *quorum* assembleari.

Quanto alla convocazione, deve darsi conto dell'orientamento che ritiene «nulla la delibera ogni volta che manchi la convocazione anche di un sol socio, nulla rilevando l'eventuale presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci»¹⁰.

In dottrina si richiama la distinzione amministrativistica tra collegi imperfetti, nei quali la votazione non è preceduta da discussione, e collegi perfetti, i quali presuppongono la discussione: solo nei collegi imperfetti, nei quali ogni membro vale solo in quanto vota, è lecito ricorrere alla prova di resistenza, considerando cioè contrari i voti dei membri non convocati; mentre nei collegi perfetti, quale è appunto l'assemblea nelle società di capitali, l'opinione di uno solo nella discussione può anche modificare l'opinione di tutti gli altri, per cui non è lecito far ricorso alla prova di resistenza, e la mancanza di convocazione anche di un solo membro del collegio deve sempre portare la nullità della deliberazione. Si rileva, inoltre, come «l'introduzione della prova di resistenza per le diverse ipotesi di mancanza di legittimazione alla partecipazione all'assemblea e per l'invalidità di singoli voti, dimostrano che il legislatore ha voluto disciplinare diversamente l'ipotesi della mancanza di convocazione di singoli soci»¹¹.

Conclusioni, queste, che a maggior ragione dovrebbero valere nell'ipotesi in cui i chiamati abbiano già accettato l'eredità: tenendo presente che la soluzione più lineare dovrebbe consistere nel sollecitare l'esecuzione dei relativi adempimenti pubblicitari, al fine di dare completa attuazione all'acquisto *mortis causa*, laddove, però, gli eredi non procedano a tali adempimenti, l'assemblea appare regolarmente convocata ove l'avviso di convocazione sia stato trasmesso al socio che risulta essere tale dal registro delle imprese, benché sia venuto a mancare¹².

Ciò in quanto, come in precedenza rilevato, in assenza di pubblicità la vicenda successoria non rileva nei confronti della società.

Analogamente, la partecipazione del socio defunto dovrà essere computata nel calcolo dei *quorum* deliberativi e, quindi, le delibere potranno ritenersi validamente assunte qualora il voto favorevole degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze prescritte dalla legge.

¹⁰ BUSI, *Assemblea e decisioni dei soci nelle s.p.a. e nelle s.r.l.*, in *Tratt. Picozza-Gabrielli*, Padova, 2008, 510, in ripresa della tesi di DI BELLO, *Nullità, per inesistenza di assemblea, di una deliberazione non preceduta dalla convocazione di tutti i soci*, in *Dir. e giur.*, 1958, 800.

¹¹ Così, BUSI, *Assemblea e decisioni dei soci nelle s.p.a. e nelle s.r.l.*, cit., 511. In dottrina, CERABOLINI, *Delibere assembleari inesistenti e prova di resistenza*, in *Dir. e prat. delle società*, 2002, n. 7, 71; FABBRI, *Omessa convocazione di un azionista e invalidità di delibera assembleare*, in *Riv. soc.*, 1957, 951; Quintarelli, *Le deliberazioni assembleari inesistenti di società per azioni*, in *Giur. comm.*, 1984, 1158. In giurisprudenza, Cass., 23 gennaio 2004, n. 1144, in *Società*, 2004, 713; Cass., 22 agosto 2001, 11186, in *Foro it.*, 2002, I, 1483; Cass., 15 marzo 1986, n. 1768, in *Giur. comm.*, 1987, II, 83; Cass., 28 novembre 1981, n. 6340, in *Giur. comm.*, 1982, 424; Cass., 7 febbraio 1979, n. 818, in *Giur. comm.*, 1979, II, 757; App. Catania, 28 ottobre 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, 970.; Trib. Trani, 27 marzo 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, 997; App. Milano, 23 luglio 1957, in *Rep. Giur. it.*, 1958, voce *Società*, n. 190; Trib. Milano, 24 gennaio 1991, in *Società*, 1991, 985; Trib. Roma, 28 febbraio 1987, in *Società*, 1987, 720; Trib. Napoli, 4 agosto 1962, in *Dir. e giur.*, 1964, 464; Trib. Cuneo, 12 aprile 1961, in *Giust. civ.*, 1961, I, 305. Diversamente, Trib. Torino, 29 novembre 1989, in *Società*, 1990, 339; Trib. Catania, 31 maggio 1983, in *Società*, 1984, 775; Trib. Napoli, 9 luglio 1957, in *Dir. e giur.*, 1958, 800; in dottrina: SCIUMBATA, *L'inesistenza delle delibere assembleari*, in *Il nuovo dir.*, 2002, 248; COSTA, *Esclusione del socio moroso di cooperativa edilizia, effetti del provvedimento giudiziario di sospensione e conseguenze della mancata convocazione del socio in assemblea*, in *Giur. comm.*, 1981, II, 970.

¹² In tal senso, espressamente, PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, cit., 432, secondo cui la convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata dagli amministratori indirizzandola al socio defunto, al domicilio risultante dal registro delle imprese. Aderisce a tale orientamento Trib. Palermo 30 marzo 2019, che ritiene sussistente il vizio dell'assenza assoluta di informazione di cui all'art. 2479-ter, comma 3, c.c., in caso di mancata convocazione del socio defunto i cui eredi non abbiano ancora depositato il loro acquisto presso il registro delle imprese.

Tali considerazioni consentono, poi, di rispondere, in senso negativo, alla specifica questione se l'assemblea possa considerarsi regolarmente tenuta in quanto totalitaria, pur in difetto di convocazione del *de cuius* e dei suoi eredi e in difetto della partecipazione dell'uno (ovviamente) e degli altri.

L'art. 2479-*bis*, comma 5, c.c. stabilisce che «in ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento».

Esiste una tesi che ritiene ammissibile la costituzione di un'assemblea totalitaria in caso di decesso dell'amministratore unico o del liquidatore unico¹³. Pur volendo aderire a tale orientamento - che tuttavia, risulta estremamente controverso - nel caso in esame non sarebbe comunque configurabile un'assemblea totalitaria per la semplice ragione che, mancando il socio defunto, ad essa *non* partecipa l'intero capitale sociale, non potendovi partecipare gli eredi dei soci defunti che non abbiano depositato al registro delle imprese il loro acquisto (e, quindi, non sono ancora legittimati all'esercizio dei diritti sociali, primo fra tutti il diritto di voto).

Si potrebbe, al più, tentare di ricorrere, nel caso di specie, all'interpretazione secondo cui il riferimento alla partecipazione dell'intero capitale sociale, contenuto nell'art. 2479-*bis*, c.c., sia da intendersi come riferimento all'intero capitale sociale legittimato ad intervenire in assemblea, principio in virtù del quale si ritiene che, in caso di partecipazioni gravate da usufrutto e pegno, è necessaria anche la partecipazione dell'usufruttuario e del creditore pignoratizio, oltre che del socio¹⁴.

Estendendo tali considerazioni al caso del socio defunto, si potrebbe ipotizzare che il requisito della partecipazione totalitaria debba riferirsi a tutti coloro che, in concreto, possono intervenire in assemblea, il che consentirebbe di escludere dal conteggio la quota del socio deceduto, in quanto impossibilitato, in via fattuale, ad essere presente in assemblea.

Una simile conclusione suscita, tuttavia, serie perplessità: si deve, infatti, segnalare che l'estensione, al caso in esame, di una simile interpretazione implicherebbe un'equiparazione tra, da un lato, l'ipotesi di scissione "fisiologica" tra titolarità della partecipazione sociale e titolarità del diritto di voto, quale quella di usufrutto e pegno, e, dall'altro lato, l'ipotesi in cui la mancanza di legittimazione al voto dipende da elementi fattuali, quali la morte del socio e l'inerzia degli eredi all'adempimento degli oneri pubblicitari.

¹³ In senso favorevole Trib. L'Aquila 30 gennaio 2002, in *Società*, 2002, 1549, con nota parzialmente critica di FERRARI, *Formalità della convocazione di assemblea totalitaria per la sostituzione del liquidatore unico*, che, evidenziando la riconducibilità della fattispecie nel novero di quelle assemblee c.d. *quasi totalitarie*, sottolinea comunque la necessità di una formale convocazione. In senso contrario Trib. Pavia 27 giugno 1994, in *Gius. civ.*, I, 1995, p. 827 ss. e Trib. Casale Monferato, 14 luglio 1994, in *Riv. not.*, II, 1995, p. 1044 ss. e, in dottrina, ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare*, in *Riv. not.*, 2005, 705.

¹⁴ Così, ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 1372; secondo l'Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai I.B.14, *Rappresentanza dell'intero capitale sociale nell'assemblea totalitaria* - 1° pubbl. 9/2005, il requisito della presenza dell'intero capitale sociale ai fini della valida costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, in caso di usufrutto o di pegno su partecipazioni, sussiste qualora siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto - e quindi del diritto di intervento - e pertanto, di regola, l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 comma 1 c.c. Con riferimento alle società per azioni, ritengono che l'assemblea sia totalitaria quando vi prendano parte tutti gli azionisti con diritto di voto in quell'assemblea DE LUCA, sub art. 2366, in *Le società per azioni* diretto da Abbadessa - Portale, Milano, 2016, 895; MARCHETTI, sub art. 2366, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, 66; FIORIO, sub art. 2366, in *Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti*, I, Bologna, 2004, 504; SERRA, *Il procedimento assembleare*, in *Abbadessa, Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, Torino, 2006, 55; Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai H.B.14, *Rappresentanza dell'intero capitale sociale nell'assemblea totalitaria* - 1° pubbl. 9/05.

In altri termini, mentre nel primo caso il socio titolare della partecipazione è, per previsione di legge o per regola contrattuale, formalmente privo della titolarità del voto, nel secondo caso vi è comunque un soggetto che – almeno nei confronti della società – è formalmente legittimato al voto. Pertanto, da un punto di vista logico, se la legge impone, ex art. 2470 c.c., che in assenza di pubblicità la vicenda successoria non rilevi nei confronti della società, impedendo di poter considerare gli eredi legittimati al voto, allo stesso modo questa non dovrebbe rilevare sul piano della composizione dell'assemblea.

A ciò aggiungasi una considerazione di merito: nonostante manchi, di fatto, un soggetto legittimato al voto, il verificarsi della vicenda successoria, formalmente inopponibile alla società fintantoché non sia adempiuta la pubblicità, rileva da un punto di vista sostanziale, in quanto gli eredi, benché formalmente estranei alla compagine sociale, sono gli aventi causa della partecipazione sociale e potrebbero attivarsi per la tutela dei propri interessi.

Le considerazioni sin qui esposte non consentono, pertanto, di aderire alla tesi – segnalandosi, peraltro, che sulla questione si registra l'assenza di specifici contributi di dottrina e giurisprudenza - secondo cui nel conteggio del capitale presente in assemblea non occorrerebbe considerare la quota del socio defunto.

3. Nomina del rappresentante comune

All'iscrizione nel registro delle imprese degli eredi (in comunione ereditaria), seguirà poi – in caso di due o più eredi - la nomina del rappresentante comune ai sensi dell'art. 2468, comma 5, c.c., eletto, per effetto del rinvio agli artt. 1105 e 1106 c.c., dalla maggioranza semplice dei compartecipi, calcolata secondo il valore delle loro quote¹⁵.

Tale nomina, secondo la giurisprudenza¹⁶, lungi dal porsi come espressione di una disciplina speciale e inderogabile rispetto alla regola generale della solidarietà attiva, è evidentemente solo intesa a regolare i rapporti endosocietari tra società e soci quando per la società occorra, ai fini della corretta amministrazione dei diritti inerenti alla quota in comunione, la presenza di un unico interlocutore in sostituzione dei componenti della comunione.

Secondo la giurisprudenza di merito, la nomina del rappresentante comune non è soggetta alle medesime forme di pubblicità prescritte per l'acquisto *mortis causa* della partecipazione, essendo sufficiente il rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c., richiamati dall'art. 2468 c.c. Tuttavia, la legittimazione del rappresentante comune a partecipare all'assemblea e al voto postula pur sempre l'opponibilità alla società della qualità di soci dei mandanti¹⁷.

Quanto alla conseguenza della mancata nomina del rappresentante comune, deve ipotizzarsi che essa consista nell'impossibilità di individuare un soggetto legittimato all'esercizio

¹⁵ Trib. Napoli 11 aprile 1950, in *Foro it.*, 1951, 1138; Trib. Verona 1 marzo 1990, in *Riv. Dir. Comm.*, 1990, 379. In dottrina, BIONE, *Le azioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, 2*, Torino, 1991, 3; CAVALLO BORGIA, *Le azioni e le obbligazioni*, Padova, 1988, 20; FIORENTINO, *Comproprietà e cossufrutto di azioni*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1946, 248.

¹⁶ Trib. Milano 30 agosto 2006, in *Giur. merito*, 2007, 1377.

¹⁷ Così, Trib. Palermo 30 marzo 2019. Esprime il dubbio che sia necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese GUIDA, *Rappresentanza comune di partecipazioni societarie e riflessi sull'attività notarile*, in *Not.*, 2013, 189. Si deve, tuttavia, dare atto della prassi riscontrata presso alcune Camere di Commercio che non iscrivono l'acquisto *mortis causa* in capo agli eredi se contestualmente non viene comunicata la nomina del rappresentante comune. In realtà, la nomina del rappresentante comune è necessaria per l'esercizio di taluni diritti sociali, quali l'intervento e il voto in assemblea, ma non per l'acquisto della partecipazione in capo agli eredi.

dei diritti sociali e, quindi, in mancanza di accordo adottato a maggioranza ai sensi dell'art. 1105 c.c., il presidente dell'assemblea non potrebbe considerare validamente espresso il voto proveniente da un singolo partecipante della quota¹⁸.

Tuttavia, il problema della mancata nomina del rappresentante comune potrebbe essere risolto, sul piano pratico, laddove intervengano in assemblea tutti i contitolari della partecipazione, perché in tal caso il presidente dell'assemblea, una volta verificata la contitolarità della quota, potrà invitare i soci a nominare seduta stante il rappresentante comune, eventualmente con poteri rappresentativi limitati al solo voto nell'assemblea in cui si è proceduti alla nomina¹⁹.

La circostanza, poi, che, eventualmente, uno dei comunisti sia anche socio, in titolarità individuale, di altra partecipazione sociale, non esclude che la partecipazione oggetto di comproprietà costituisca un autonomo centro di imputazione distinto rispetto alle partecipazioni in titolarità individuale, con conseguente necessità di nominare il rappresentante comune.

Nonostante, infatti, la comunione non sia un autonomo soggetto di diritto, essa rappresenta un unitario centro di riferimento e di imputazione dei rapporti giuridici relativi alla partecipazione sociale oggetto di comunione, come dimostra, appunto, la necessità di procedere alla nomina di un rappresentante comune²⁰.

Per effetto dell'art. 2468, comma 5, c.c., nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali non spettano *uti singuli* ai comproprietari, disgiuntamente tra loro, bensì congiuntamente al "gruppo", che li può esercitare esclusivamente attraverso un rappresentante comune. Così, ad esempio, «non ci saranno tanti diritti di intervento all'assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune»²¹.

Pertanto, se uno degli eredi era già titolare, in nome e per conto proprio, di altra partecipazione sociale, questi conserva la facoltà di esercitare liberamente i diritti sociali relativi alla partecipazione in titolarità individuale, mentre l'esercizio dei diritti sociali relativi alla partecipazione oggetto di comunione deve necessariamente essere congiunto, per il tramite del rappresentante comune.

Va, quindi, escluso che, qualora soltanto alcuni dei chiamati abbiano accettato l'eredità, questi possano votare in qualità di coeredi per l'intera comunione ereditaria. La giurisprudenza di merito²² ha annullato una delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. in liquidazione assunta con la presenza e il voto favorevole del solo socio/liquidatore, che asseriva di esser ammesso al voto, non solo *uti socius*, ma anche quale partecipante ad una comunione ereditaria, nonostante

¹⁸ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2015, 197, nt. 7; REVIGLIONE, *Sub art. 2468*, in *Il nuovo diritto societario* a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, 1817; FORMIGGINI, *Il rappresentante comune delle azioni indivisibili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, 1234; CESARO, *La comproprietà di una o più azioni*, in *Riv. not.*, 1979, I, 475.

¹⁹ In tal senso, GUIDA, *Rappresentanza comune di partecipazioni societarie e riflessi sull'attività notarile*, cit., 189, il quale rileva come si tratti di procedura atipica, ma non vietata dalla legge e, inoltre, come sia opportuno far constare la nomina dal verbale dell'assemblea, al fine di sollevare il presidente da ogni responsabilità in merito.

²⁰ FRUGIELE, *Il concetto di socio unico tra forma e sostanza*, nota a Cass. 31 gennaio 2008, n. 2422, in *Riv. not.*, 2008, 1458 ss.

²¹ Così si esprime l'orientamento I.M.1 della Commissione Società del Comitato Triveneto, *Partecipazione totalitaria in comproprietà* - 1° pubbl. 9/10, con riferimento alla questione, risolta in senso affermativo, se in caso di partecipazione totalitaria oggetto di comproprietà la società debba intendersi unipersonale.

²² Trib. Milano 9 marzo 2018, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

l'assenza del rappresentante comune pur ritualmente convocato: questi, asserendo che ai sensi dell'art. 1105, comma 1, c.c. qualsiasi comunista può comunque esercitare il diritto di concorrere alla gestione delle cose comuni, aveva votato a favore della proposta di approvazione, oltre che per se stesso, anche per la quota in comunione ereditaria. Il Tribunale accoglie le obiezioni della parte attrice, secondo cui il primo comma dell'art. 1105 c.c. va letto in coordinazione con l'art. 1106, che prevede - come accaduto nella specie - l'adozione di un regolamento della comunione e la nomina di un suo rappresentante: una volta nominato il quale, "*gli altri comunisti non possono, nei confronti dei terzi, dichiarare di rappresentare la comunione (...) senza alcuna possibilità che possa essere presunto, in capo a Tizio stesso, un consenso della maggioranza di comunisti che, evidentemente, manifestano viceversa il proprio dissenso al voto arbitrariamente espresso - di fatto - nell'interesse proprio dal Liquidatore*". Deve escludersi, peraltro, secondo il Tribunale, che il liquidatore che ha votato anche per la comunione possa presumere il consenso degli altri soci e comproprietari della quota caduta in successione, posto che il rappresentante comune è stato ritualmente convocato, disertando l'assemblea²³.

4. Scioglimento della comunione da parte dei coeredi della quota ereditaria

Qualora gli eredi non intendano nominare il rappresentante comune, o comunque intendano intestarsi singolarmente la frazione di partecipazione sociale spettante a ciascuno di essi, è necessario procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sulla quota con atto *inter vivos* idoneo a determinare tale effetto, in quanto la quota caduta in successione, sin quando non si provveda a tale atto, resta unitaria²⁴.

L'art. 2468, comma 5, c.c., il quale dispone che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c., non richiama più il concetto di divisibilità della quota di s.r.l. presente nel vecchio art. 2482 c.c. che prevedeva, salva diversa disposizione statutaria, la divisibilità delle quote in caso di alienazione e di successione per causa di morte, purché fossero rispettate le norme in materia di valore nominale della partecipazione. Il legislatore della riforma non fa, dunque, più riferimento alla divisibilità della quota di s.r.l., limitandosi a disciplinare i rapporti reciproci e con la società dei comproprietari della quota di partecipazione.

Tuttavia, la mancata riproduzione della norma dell'art. 2482 c.c. nel testo previgente non deve indurre a ritenere che sia venuto meno il principio di divisibilità naturale della partecipazione. Il fatto che non sia stata espressamente sancita la divisibilità della quota si

²³ Così, la Risposta a Quesito n. 243-2018/I del 19 ottobre 2018, *Morte del socio di maggioranza e amministratore unico di s.r.l. e deliberazioni conseguenti*, estt. RUOTOLO – BOGGIALI, inedita.

²⁴ L'orientamento n. 6 della commissione tecnico-giuridica di Unioncamere e del Consiglio Nazionale del Notariato prevede quanto segue: «Ai sensi dell'art. 2470 C.C., comma 2, seconda parte, in caso di successione mortis causa nella quota di una s.r.l.: - ove la successione del *de cuius* sia regolata dalla legge, in caso di pluralità di chiamati, l'intestazione agli eredi della medesima quota può avvenire solo *pro indiviso*, in conformità alle norme regolatrici della successione medesima, con nomina del rappresentante comune da parte degli eredi stessi; - ove la successione sia regolata con testamento, in caso di pluralità di chiamati, l'intestazione della quota avverrà in conformità alle disposizioni attributive previste dal medesimo; - in entrambi i casi l'intestazione dovrà avvenire dietro presentazione della documentazione prevista in tema di trasferimenti a causa di morte nella s.p.a. per la relativa annotazione nel libro dei soci ossia della documentazione prevista dall'art. 7 r.d. 29 marzo 1942, n. 239 (certificato di morte, copia del testamento se esiste, atto di notorietà giudiziale o notarile, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o di legatario, prova che è stata presentata dichiarazione di successione e pagata la relativa imposta)».

giustifica con la superfluità sopravvenuta di una disposizione *ad hoc*, considerato, peraltro, il venire meno della norma (art. 2474, vecchio testo) che imponeva il valore minimo della quota (prima mille lire poi un euro) o il riferimento a multipli di quel valore minimo (anche) in sede di divisione.

Nondimeno, l'assenza di una disposizione normativa specifica non impedisce la divisibilità della partecipazione anche nella vigenza della disciplina novellata; non fosse altro perché diversamente si dovrebbe escludere anche la cessione parziale della partecipazione, al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica²⁵.

La divisibilità, peraltro, non sembra significare divisione automatica della quota, per la quale è, appunto, necessario un apposito atto di divisione intercorrente tra tutti i contitolari²⁶.

²⁵ MALTONI, *La partecipazione sociale*, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2004, 175.

²⁶ TASSINARI, *La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni*, in *Riv. not.*, 2004, 1405 ss.; REVIGLIONO, *Sub art. 2468*, cit., 1816; MARGIOTTA, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Società*, 2006, 425 ss.; ZOPPINI – ROJAS ELGUETA, *Sub art. 2468 c.c.*, in *S.r.l. Commentario Dolmetta - Presti*, Milano, 2011, 316; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato Cottino*, V, 1, Padova, 2007, 142; STELLA RICHTER, *Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005, 188; BULLO, *L'oggetto della divisione ereditaria: questioni in tema di crediti e partecipazioni sociali*, in Fondazione Italiana del Notariato, *Contratto di divisione e autonomia privata*, Milano, 2008, 97; GUIDA, *Rappresentanza comune di partecipazioni societarie e riflessi sull'attività notarile*, cit., 197. Senza assumere una specifica posizione su tale questione, solleva tuttavia qualche dubbio sulla generale applicabilità della disciplina della comunione alle quote di s.r.l. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., 544, in considerazione della "irriducibilità" delle quote di s.r.l. alle cose materiali. Prima della riforma del diritto societario, la tesi della non automatica divisibilità della partecipazione sociale era sostenuta da RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cicu - Messineo*, Milano, 1982, 277; LAURINI, *La società a responsabilità limitata*, Milano, 2000, 67; AULETTA, *Appunti diritto commerciale, imprenditori e società*, Napoli, 1946, 129; MONTEFORTE, *Comunione ereditaria di quota di s.r.l. e nomina del rappresentante comune*, in *Notariato*, 2001, 156. In giurisprudenza v. App. Trieste 22 novembre 1957 in *Giust. civ.*, 1958, I, 177. In senso contrario, SANTINI, *Società a responsabilità limitata, Del lavoro, artt. 2472-2497-bis*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1992, 174 e ss., secondo cui la quota di s.r.l. avrebbe la natura di diritto di credito soggetto al principio *nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur*. Peraltro, detto principio ha formato a lungo oggetto di dibattito giurisprudenziale, che si è concluso con una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite nella quale si afferma che i crediti del *de cuius*, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (Cass. S.U., 28 novembre 2007, n. 24657 in *Fam. pers. succ.*, 2008, 33 con nota di DI MAURO, *Crediti del de cuius e pluralità di eredi*, 37 e ss., e in *Riv. not.*, 2008, 944 e ss. con nota di TAMPONI, *La comunione ereditaria si apre ai crediti: le Sezioni Unite sanciscono il superamento del principio nomina ipso iure dividuntur*. Tale interpretazione è stata successivamente ribadita da Cass. 24 gennaio 2012, n. 995; Cass. 11 luglio 2014, n. 15894; Cass. 20 novembre 2017, n. 27417, in *Corr. Giur.*, 2018, 1515, con nota di RISPOLI, *Diritto di credito, comunione ereditaria e (non) necessità del litisconsorzio*). Appare, inoltre, ormai consolidato l'orientamento che riconosce alle quote di s.r.l. la natura di bene mobile e non di diritto di credito (Cass., sez. III, 12 dicembre 1986 n. 7409, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, 499 e in *Giur. comm.*, 1987, II, 741; Cass., sez. I, 23 gennaio 1997 n. 697, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 720 e in *Società* 1997, 647, con nota di PICONE, *Natura della quota di s.r.l. e simulazione del trasferimento*; Cass., sez. II, 30 gennaio 1997 n. 934, in *Giur. comm.*, 1998, II, 23; Cass., sez. I, 4 giugno 1999 n. 5494, in *Giur. it.*, 2000, 101; Cass., sez. I, 26 maggio 2000 n. 6957, in *Società*, 2000, 1331, con nota di COLLIA, *Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata* e in *Giur. it.*, 2000, 2309; Cass., sez. III 21 ottobre 2009 n. 22361 in *Giur. comm.*, 2010, II, 1112, con nota di PARMIGGIANI, *Natura e pignoramento della quota di s.r.l.*; Cass. 16 maggio 2014, n. 10826; Cass. 18 agosto 2017, n. 20170, in *Giur. Comm.*, 2018, 212, con nota di MURINO, *Il conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente di quota di s.r.l.*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2018, 721, con nota di MARTINO, *Il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della medesima partecipazione in s.r.l.: natura e peculiarità del regime di espropriazione*; Trib. Isernia, 1 ottobre 2002, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2004, 1, con nota di MASTRANGELO; Trib. Milano, 13 marzo 2015, in *CNN Notizie* del 24 settembre 2015, con nota RUOTOLO – BOGGIALI, *La partecipazione di s.r.l. va considerata come bene mobile e può esser acquistata per usucapione ai sensi dell'art. 1161 c.c.*; Trib. Milano 9 maggio 2017, in *CNN Notizie* del 19 giugno 2017, con nota RUOTOLO – BOGGIALI, *Preliminare di vendita di cosa altrui e quote di s.r.l.*).

La giurisprudenza di merito, relativamente a una vicenda svoltasi anteriormente sia alla riforma del diritto societario che all'abrogazione del libro soci, ha affermato che l'iscrizione, da parte degli eredi, dell'acquisto in titolarità esclusiva della frazione di partecipazione sociale ad essi spettante «presuppone necessariamente il precedente acquisto della quota indivisa, la cui iscrizione non può in alcun caso essere omessa, pena la violazione del principio generale di continuità tra le iscrizioni». Quanto alla effettuata iscrizione dell'acquisto in proprietà esclusiva delle quote, «la sua illegittimità si profila non soltanto in relazione alla omessa iscrizione del precedente acquisto *mortis causa*, ma anche per la violazione del disposto dell'art. 2479 c.c.²⁷, da ritenere applicabile (non solo ai trasferimenti in senso stretto bensì) ad ogni atto *inter vivos* avente ad oggetto la titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale, ivi compresa quindi la divisione»²⁸.

In altra pronuncia, successiva sia alla riforma del diritto societario che all'abrogazione del libro soci nelle s.r.l., viene negato il riconoscimento della titolarità esclusiva di una frazione della quota sociale caduta in comunione ereditaria, sia perché dall'ordinaria visura della società risultava che la quota era in proprietà indivisa tra i coeredi, sia perché in giudizio non era stato prodotto alcun valido titolo (testamento o atto di divisione) dal quale fosse possibile ricavare l'esistenza della proprietà indivisa. Si afferma, quindi, che «nell'ipotesi in cui non si sia addivenuti, per qualsiasi causa, allo scioglimento della comunione, o lo scioglimento di detta comunione non sia comunque stato provato, la quota ricade in comunione indivisa e ai contitolari è precluso l'esercizio in forma individuale delle prerogative connesse allo status di socio»²⁹.

²⁷ Questo il testo dell'art. 2479 c.c. allora in vigore: «Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro dei soci. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale».

²⁸ Trib. Roma 2 maggio 2001, in *Società*, 2002, 609, con commento di CIVERRA e in *Riv. not.*, 2003, 206. Nel caso sottoposto al suo esame il Tribunale di Roma ha ordinato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. all'organo amministrativo della società a responsabilità limitata di iscrivere nel libro soci della società l'intervenuto acquisto, per successione, della quota indivisa pari al 50% del capitale sociale, già detenuta dal dante causa, in capo ai suoi aventi causa, nonché di annotare, a margine delle iscrizioni effettuate nel libro soci, l'illegittimità dell'acquisto da parte di ciascuno degli eredi di altrettante quote in proprietà esclusiva.

²⁹ Trib. Napoli 4 maggio 2017, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, 451, con nota di PERRECA, *Osservazioni a Trib. Napoli, 21 giugno 2017 e Trib. Napoli, 04 maggio 2017, in tema di comproprietà di partecipazione in società a responsabilità limitata e nomina del rappresentante comune*. Secondo Trib. Cagliari 27 settembre 2012, in www.personaedanno.it, con nota di ACQUAS, *Registro imprese: acquisto mortis causa dello status di socio di s.r.l., l'acquisto in via esclusiva e senza compartecipazione pro indiviso con alcuno degli altri chiamati all'eredità da parte dell'erede testamentario presuppone la volontà del disponente di suddividere la propria partecipazione in più quote e di lasciare in successione ai chiamati singole frazioni di partecipazione*. Per i profili pubblicitari della divisione, v. i provvedimenti del Giudice del Registro di Roma del 13 ottobre 2017, n. 6014, e del 26 settembre 2017, n. 20028, secondo cui «sul piano formale, il principio di continuità e completezza delle trascrizioni vuole che vengano iscritti tutti i mutamenti succedutisi nel tempo nella titolarità delle quote sociali, essendo il registro destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti»; pertanto, «la cessione di singole frazioni di quote ereditarie postula invero l'iscrizione non solo del trasferimento *mortis causa*, ma altresì dell'atto divisionale, che comporta l'assegnazione delle "frazioni" di quota a ciascuno dei dividendi e quindi delle modifiche nella titolarità e nell'esercizio delle situazioni soggettive che fanno capo ai singoli eredi». Più in generale, si è rilevato come il principio di tipicità degli atti soggetti a iscrizione sancito dall'art. 2188 c.c. risulti integrato da quello della completezza «a condizione che la completezza sia invocata non già per dare accesso al registro delle imprese ad ipotesi completamente nuove», ma «quale sviluppo interpretativo del sistema, al fine di estrarre tutte le potenzialità che al sistema sono sottese». Da un punto di vista operativo, ciò significa che in virtù del

5. Accettazione con beneficio d'inventario e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali

È discusso se in caso di accettazione con beneficio d'inventario di un'eredità comprendente quote di s.r.l. occorra l'autorizzazione prescritta dall'art. 493 c.c., secondo le modalità di cui all'art. 747 c.p.c., per l'intervento e il voto in assemblea da parte degli eredi.

L'art. 493 c.c. stabilisce che «L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario».

La dottrina ritiene che l'elencazione degli atti di cui all'art. 493 non sia tassativa; ad esempio, con l'impiego del termine "alienazione" si è inteso riferirsi non soltanto alla vendita, ma anche ad ogni atto di alienazione di diritti sui beni ereditari a titolo oneroso (permuta, costituzione di diritti reali, rinuncia traslativa, *datio in solutum*, ecc.)³⁰.

Deve, pertanto, rilevarsi come l'obbligo di autorizzazione sussista ogniqualvolta vi sia il pericolo di diminuzione della garanzia dei creditori ereditari e legatari e, quindi, occorre di volta in volta valutare se un determinato atto sia o meno idoneo a ledere le pretese creditorie degli aventi diritto dall'eredità.

Con riferimento all'esercizio del diritto di voto in assemblea, si segnalano due precedenti giurisprudenziali³¹, riferibili entrambi alla stessa vicenda, i quali concludono in senso opposto.

Il primo, infatti, afferma la non riconducibilità dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del diritto di voto al novero degli atti previsti dall'art. 493 c.c., laddove il secondo, invece, considera in astratto applicabile l'art. 493 c.c. anche all'esercizio del diritto di voto (nella specie, si trattava di discutere e deliberare l'ammissione al concordato preventivo).

Successivamente a tali pronunce si registra un ulteriore intervento della giurisprudenza di merito³², in cui si rileva come «l'autorizzazione giudiziale prevista dall'art. 493 c.c. per l'alienazione dei beni ereditari riguardi soltanto il compimento di atti di straordinaria amministrazione che possano incidere direttamente o indirettamente sul patrimonio ereditario, in quanto norma di

principio della completezza l'obbligo di iscrizione andrebbe esteso «agli atti e ai fatti "modificativi" o "estintivi" di informazioni che formano oggetto di pubblicità per espressa previsione di legge; ovvero sia a tutti quegli atti, ma anche a tutti quei fatti, che abbiano, direttamente o indirettamente, la capacità di incidere in via immediata sulla esistenza, l'efficacia (e/o la produzione di determinati effetti giuridici) e/o la conformazione di una fattispecie che formi oggetto di pubblicità per rientrare nel novero di quelle legalmente "tipiche"» (DONATIVI, *L'iscrivibilità degli atti tra i principi di "tipicità" e di "completezza"*, in *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione* a cura di Ibbà – Demuro, Torino, 2017, 54, il quale osserva come in virtù del principio di completezza siano soggetti a iscrizione, in materia di quote di s.r.l., gli atti di pignoramento, i sequestri conservativi e giudiziari, gli atti costitutivi di usufrutto o pegno, il sequestro penale preventivo e, appunto, la divisione).

³⁰ In tal senso, FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. Scialoja - Branca*, Bologna-Roma, 1997, 389; JANNUZZI - LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2002, 591 ss.; BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, Milano, 1995, 182 s.; NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, Milano, 1968, 121; SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, III. *Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 1986, 507. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la norma operasse in un caso di divisione ereditaria compiuta da un minore: Cass. 7 luglio 1997, n. 2994.

³¹ Trib. Lanusei, decr. 4 gennaio 2001 e Trib. Lanusei 13 febbraio 2001, entrambi in *Riv. Not.*, 2002, 1519 ss., con nota di ROMAGNO, *L'esercizio dei diritti di intervento e di voto del socio-erede beneficiario* e con nota di WERTHER, *L'esercizio dei diritti di intervento in assemblea e di voto del socio-erede beneficiario*.

³² Trib. Salerno 1 giugno 2007, in *dejure.it*.

stretta interpretazione, che pertanto non si estende ad atti diversi da quelli ivi contemplati, sicché comunque inammissibile appare il ricorso presentato dagli eredi beneficiati al giudice delle successioni per essere autorizzati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto inerente alle quote societarie comprese nell'eredità; laddove oggetto di autorizzazione a norma dell'art. 493 c.c. possono essere la cessione delle quote sociali e la rinuncia ai diritti di opzione sull'acquisto delle medesime quote sociali, in quanto costituente comunque un atto di disposizione patrimoniale, idoneo a ridurre la garanzia costituita dal patrimonio ereditario».

A ben vedere, a prescindere dal fatto che l'art. 493 c.c. sia o meno norma di stretta interpretazione, come in precedenza rilevato deve tenersi presente come l'art. 493 c.c. sia finalizzato a impedire il compimento di atti che incidano negativamente sul patrimonio ereditario, diminuendone la consistenza.

Con riferimento al diritto di voto in assemblea, si dovrà, quindi, far riferimento non tanto, nelle società per azioni, alla natura ordinaria o straordinaria dell'assemblea, né, nelle società a responsabilità limitata, all'incidenza sulla struttura organizzativa della società, quanto piuttosto all'idoneità della decisione ad incidere sulla consistenza del bene ereditario (la partecipazione sociale).

In tal senso, appare allora condivisibile l'affermazione per cui oggetto di autorizzazione a norma dell'art. 493 c.c. dovrebbero essere la cessione delle quote sociali e la rinuncia ai diritti di opzione sull'acquisto delle medesime quote sociali³³.

Quanto alle decisioni di nomina dell'organo amministrativo, appare difficile riscontrare un rischio di riduzione della garanzia patrimoniale dei creditori ereditari, trattandosi, anzi, di comportamento volto a tutelare la conservazione di detto patrimonio, impedendo che la mancanza dell'organo amministrativo (in caso, ad esempio, di morte dell'amministratore) possa costituire una causa di scioglimento della società (il che induce a ritenere che, ad esempio, per la sostituzione dell'amministratore defunto non occorra l'autorizzazione prescritta dall'art. 493 c.c.).

Daniela Boggiali

³³ Per rinuncia all'opzione deve intendersi l'atto con cui l'erede con beneficio d'inventario rinuncia espressamente al suo diritto di sottoscrivere un aumento di capitale. Ci si potrebbe, peraltro, interrogare sull'utilità di un'autorizzazione alla rinuncia, considerato che non sembra, invece, necessaria l'autorizzazione a non sottoscrivere l'aumento. Ed infatti, se, da un lato, la mancata sottoscrizione di un aumento implica una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale, dall'altro lato deve rilevarsi che, in primo luogo, la mancata sottoscrizione dell'aumento non implica una riduzione del valore nominale della partecipazione e che, in secondo luogo, non sarebbe possibile costringere l'erede a sottoscrivere l'aumento, eseguendo il relativo conferimento.